

27 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19 – Versamenti > Codici tributo F24**

## Fondo perduto: al via la restituzione indebitamente percepita

### Pronti i codici tributo per la restituzione spontanea del Fondo Perduto

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

Con Risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’**articolo 25** del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Come noto, infatti, a partire dal giorno **15 giugno 2020** è stato possibile presentare le istanze di richiesta da parte dei soggetti potenziali beneficiari. Tuttavia, successivamente alla trasmissione telematica dell’istanza il contribuente potrebbe essersi reso conto di errori di compilazione che abbiano determinato l’illecita percezione di **somme non spettanti**. In tali casi, l’impianto sanzionatorio particolarmente pesante può essere mitigato nel caso di **regolarizzazione spontanea** da parte del contribuente che abbia già ricevuto l’accredito delle somme non spettanti. Egli sarà tuttavia tenuto al versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti da ravvedimento operoso, oltre al riversamento del contributo medesimo.

**L’acquisizione dell’istanza e la correzione degli errori** – Una volta trasmessa l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto, il sistema dell’Agenzia delle Entrate provvede al rilascio di **una prima ricevuta** che attesta la presa in carico della richiesta; entro i successivi 7 giorni lavorativi il sistema rilascia **una seconda ricevuta**, che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto (con indicazione dei motivi del rigetto). **Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.**

Nel caso di erogazione del contributo non spettante l’impianto sanzionatorio prevede l’applicazione di:

- Una **sanzione amministrativa** ex art. 13, co. 5 - D.Lgs. n. 471/1997 dal 100% al 200% del contributo erogato;
- Una **sanzione penale** ex art. 316 - ter c.p. che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e, nel caso di contributo erogato sino a €. 3.999,96, solo sanzione amministrativa variabile da 5.164,00 a 25.822,00 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del contributo erogato
- L’applicazione degli **interessi** pari al 4% calcolati dalla data di accredito in conto (art. 20 - D.P.R. n. 600/1973).

Inoltre, per i contributi superiori a 150.000 euro per cui è stata rilasciata l’autocertificazione di regolarità antimafia, l’illecita percezione del contributo in assenza dei requisiti è punito con l’arresto da 2 a 6 anni.

**Il ravvedimento operoso** – Al fine di non incorrere nelle suddette onerose sanzioni, anche l’Agenzia delle Entrate, con il Prowedimento n. **0230439/2020** ha riconosciuto la possibilità al contribuente, non ancora destinatario di un atto di recupero del contributo non spettante, di restituire le somme illegittimamente percepite facendo ricorso al c.d. “Ravvedimento operoso” ai sensi dell’art. 13 - D. Lgs. n. 472/1997.

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, infatti, questi potrà restituire le somme illegittimamente percepite, usufruendo di una significativa riduzione delle sanzioni, che come sopra detto sono state fissate in misura minima pari al 100% del contributo erogato ex art. 13, co. 5 - D.lgs. n. 471/1997, come richiamato da comma 12 dell'art. 25 del Decreto Rilancio. Al fine di consentire la predetta restituzione spontanea, l'Agenzia delle Entrate ha emanato nella giornata di ieri le indicazioni operative per effettuare il versamento delle somme.

**La compilazione del modello F24 Elide** – I codici tributo da utilizzare nella sezione “Erario ed altro” del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), in corrispondenza del campo “importi a debito versati” saranno i seguenti:

- “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Egli dovrà inoltre indicare nel campo “tipo” la lettera “R” e nel campo nel campo “anno di riferimento”, l'anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”.



**MINI E-BOOK**  
**CORSO ONLINE**

**PROFESSIONISTI ED IMPRESE:**  
COME ACCEDERE AL FONDO PERDUTO

in vendita al prezzo di  
**€ 45,00 + IVA**

**SCOPRI DI PIÙ**

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)